

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. 781/ASURDG DEL 21/10/2013**

**Oggetto: ASSISTENZA RESIDENZIALE – CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI DENOMINATA “VILLA RICCI” DI MONTE ROBERTO- ANNI 2012 - 2013**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RICHIAMATA** la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “*Preso d’atto della DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano*”;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l’attestazione del Dirigente della U.O. Area Economico Finanziaria;

**- D E T E R M I N A -**

1. Approvare la stipula di un atto di convenzione con la Associazione di volontariato ONLUS Alveare con sede legale in Torchiagina di Assisi (PG) per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, seguiti dal Dipartimento Salute Mentale dell’Area Vasta 2 - Jesi, presso la Comunità alloggio “Villa Ricci” di Monte Roberto (AN), gestita dalla medesima Associazione, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1).
2. Stabilire che l’efficacia della convenzione decorra dal 01/01/12 fino al 31/12/13.
3. Autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e/o il Direttore dell’Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA del Distretto di Jesi a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all’ammissione dell’utenza disabile nella struttura residenziale di che trattasi con il riconoscimento a carico dell’Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero.
4. Corrispondere alla Associazione Alverare onlus di Assisi la quota di rimborso degli oneri di ricovero di cui all’art. 6) della convenzione, secondo le scadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata, per la liquidazione, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della AV 2 e/o dal Direttore dell’Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA.
5. Dare atto che per l’anno 2012 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di € **221.867,76** già previsto ed accantonato in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2012 giusta l’attestazione congiuntamente rilasciata, in calce, dal responsabile del bilancio e dal responsabile del controllo di gestione.
6. Determinare a calcolo per l’anno 2013 un costo di € **217.431,00** da iscriversi al conto n c/05.05.01.01.

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Sottoporre l'atto medesimo alla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28, commi 2-3 e dell'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 26/96.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dottor. Piero Ciccarelli)

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**A.S.U.R. –AREA VASTA 2**

**U.O. ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA SUL TERRITORIO  
E CONVENZIONI ESTERNE**

**DISPOSIZIONI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO**

- L. 8/11/00 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria stabilendo all’art. 4, comma 1, che la “regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi”;
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “*Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza*”;
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- L.R. n. 43/88 e s.m.i. nella cui lettera e spirito trova fondamento e ragione la scelta dell’Amministrazione Sanitaria di addivenire alla stipula del rapporto di collaborazione di cui trattasi per la gestione della residenzialità di via Tabano;
- L.R. 6/11/02 n. 20 “disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” come novellata ed integrata da disposizioni di legge successive tra le quali, la LR n. 2/2006, art. 23 (Legge Finanziaria 2006) e la L.R. n. 2/2007, art.44 (Legge Finanziaria 2007);
- Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1999 che approva il Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1998-2000;
- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante “Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006”
- D.P.R. 07/04/2006 di “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”;
- D.A. 1/3/2000 n. 306, Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002;
- D.A. 29/07/2008 n. 98, “Piano Sociale 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- DGRM n. 1544 del 10/11/2008 “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011 di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”
- L. n. 133 del 06.08.2008 (conversione in Legge del D.L. 25.06.2008 n. 112);
- DGRM 1011 del 09/07/2013 “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale
- D.lgs. 502/92 e s.m.i. , art 8 – quinquies”;
- DGRM n. 1797 del 28/12/2012 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2012 e del Bilancio

Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2012”;

- DGRM 1798 del 28/12/2012 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013”

### **PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE**

L'Associazione di volontariato per l'educazione alla salute « ALVEARE » -onlus- con sede in Assisi via della Torre n. 5 ha ottenuto dal Comune di Monte Roberto l'autorizzazione, con provvedimento n. 1 del 23/03/2006, alla apertura di una comunità alloggio per persone con disturbi mentali, ai sensi della L.R. 20/2002 –art 3, c. 2, lettera d) - per n. 6 posti residenziali, denominata « Villa Ricci » e sita alla via S. Pietro, n. 2 di Pianello Vallesina –Monte Roberto (An).

Successivamente ha ottenuto dallo stesso Comune l'autorizzazione all'ampliamento a n. 10 posti letto con atto n. 1 del 13/12/2011

Questa Asur/Area Vasta 2 - Jesi intrattiene, a partire dall'anno 2009, con la comunità in parola un rapporto convenzionale formalmente recepito e disciplinato nelle determine *ratione temporis* assunte dalla Direzione Generale dell'ASUR ed in appresso elencate:

- anno 2009 - determina ASUR/DG n.302 del 24/03/2010 successivamente approvata con DGRM n.751 del 05/05/2010;
- anno 2010 – determina ASUR/DG n.1053 del 23/11/2010 successivamente approvata con DGRM n.31 del 17/01/2011;
- anno 2011 - determina ASUR/DG n. 696 del 28/07/2011 successivamente approvata con DGRM n. 1276 del 26/09/2011;

Per l'anno 2012 è stata predisposta una proposta di determina per il rinnovo del rapporto convenzionale con la medesima comunità alloggio il cui contenuto ricalcava quello degli accordi degli anni pregressi.

Tale proposta è stata oggetto di rilievi da parte della Direzione Amministrativa dell'ASUR formulati con nota prot. 24859 del 26/09/2012, in entrata la prot. 114741 del 01/10/2012, in punto alla quantificazione del budget fissato quale limite massimo di spesa per l'anno 2012; si invitava l'Area Vasta 2 a voler applicare una riduzione del budget in coerenza da quanto previsto dalla DGRM 1750/2012 e dalla determina ASUR/DG 640/2012.

In tale contesto temporale si inserisce la mozione n. 416/2012 approvata dal Consiglio Regionale con la quale si impegna la Giunta Regionale a dare disposizioni per “ ...organizzare il rientro degli utenti psichiatrici marchigiani ricoverati in residenze specialistiche ubicati fuori regione”.

In conseguenza della predetta mozione il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Marche, con nota prot. 740847 del 30/10/2012, invitava il Direttore dell'ASUR e i Direttori di Area Vasta a voler adottare specifiche direttive ed ogni utile provvedimento finalizzati alla puntuale applicazione di quanto stabilito dal Consiglio Regionale.

Sulla medesima questione è intervenuto il Direttore Generale dell'ASUR con nota prot. 5870 del 18/03/2013 inviata a tutti i Direttori di Area Vasta.

La puntuale applicazione degli indirizzi regionali e aziendali in applicazione della mozione n. 416/2012, segnatamente al rapporto contrattuale con la comunità Villa Ricci, ha comportato un ulteriore ingresso di una assistita già ospitata in una struttura ubicata nella Regione Umbria.

In termini economici il rientro dell'assistita P.D. ha significato da un lato l'incremento di € 40.20000 degli oneri connessi allo spiegamento del rapporto contrattuale con la comunità medesima, dall'altro ha comportato l'economia pari alla spesa precedentemente sostenuta per l'inserimento presso la comunità fuori regione (Alveare di Torchiagina di Assisi) che corrispondeva ad € 47.247,20 in ragione annua.

Inoltre a partire dal 14/02/2013 a seguito del decesso di un paziente ospitato dalla Comunità Villa Ricci è stato effettuato un ulteriore rientro di un assistito proveniente dalla Regione Umbria che pur non influenzando sulla quantificazione degli oneri per la Comunità Villa Ricci, ha tuttavia significato un risparmio di € 3.136,00 rispetto al budget assegnato al DSM in quanto la retta in precedenza pagata fuori regione era maggiore rispetto a quella praticata nella residenzialità Villa Ricci.

Da quanto sopra emerge che l'incremento di spesa registrato con riferimento alla residenzialità Villa Ricci si compensa con la contestuale riduzione di una spesa, anche maggiore, precedentemente sostenuta per gli inserimenti fuori regione.

Tenuto conto di tutto quanto sopra con il presente atto si intende addivenire al rinnovo della convenzione con la Comunità in menzione per il biennio 2012/2013.

## **CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILI MENTALI**

A conclusione del programma terapeutico-riabilitativo in strutture sanitarie, per gli assistiti privi di validi riferimenti familiari e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale, la Comunità alloggio in oggetto offre una abitazione adeguata e confortevole in grado di creare le condizioni per una vita comunitaria parzialmente auto-gestita secondo un progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

Tale intervento si inquadra nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo "tutela salute mentale 1998-2000" e alla L.R. n. 20/2002 e successivi regolamenti di attuazione, nella cui lettera e spirito trae fondamento l'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi. Infatti, tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevede un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni, a vario titolo coinvolti, al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali anche attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

Il medesimo progetto obiettivo 1998/2000, in continuità logica con quanto previsto dal precedente P.O. 1994/1996, prevede a tale scopo strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche prevalentemente sociali, quale è la comunità alloggio per disabili psichici Villa Ricci autorizzata ai sensi della L.R. n. 20/2002.

Tale struttura residenziale presenta le caratteristiche individuate dal P.O. in quanto gestita dal privato sociale, collocata in località urbanizzata e facilmente accessibile con adeguati spazi verdi all'esterno. Inoltre, il rapporto di collaborazione con la struttura Villa Ricci risponde all'obiettivo prioritario, sia del legislatore nazionale (D.Lgs. n.502/92 art. 8 sexies, c.8), sia del legislatore regionale "*di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale*" nell'obiettivo ultimo e necessitato di mitigare la mobilità passiva e gli annessi costi a carico del Servizio Sanitario Regionale. Obiettivo quest'ultimo riconfermato dalla mozione consiliare di cui si è detto sopra e dai relativi indirizzi applicativi emanati successivamente.

## **RIPARTIZIONE ONERI DI RIMBORSO**

Nelle more dell'emanazione del regolamento regionale sull'accreditamento di cui all'art. 13 comma 2 L.R. 20/2002 e nell'attesa che si dia applicazione completa alla deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1011 del 09/07/2013 che definisce gli standard assistenziali e i criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale, la quota di rimborso riconosciuta alla Associazione di volontariato Alveare è stata concordata sulla base degli standard forniti

nell'importo di € 120,00 pro die la quale viene diversamente ripartita tra SSR e il Comune in relazione alla valenza e alla reale incidenza sanitaria dell'intervento che di volta in volta viene valutata dagli organi competenti.

Ciascuna assistito inoltre versa la quota alberghiera pari ad € 18,68 pro die.

L'assistenza fornita all'utenza si caratterizza dalle seguenti figure professionali:

n. 1 Responsabile della struttura – Psicologo / psicoterapeuta;

n. 1 Coordinatore – Assistente Sociale;

n. 7 addetti alla riabilitazione – educatori-operatori di base;

n. 1 Psichiatra con accessi saltuari e al bisogno;

n. 1 Psicologa

n. 1 Addetto alla segreteria, Contabilità e gestione del personale;

n. 1 Addetto agli affari generali e servizi generici;

\* il personale addetto alla riabilitazione e all'assistenza diretta copre il servizio nelle 24 h con orario di lavoro di 38 h settimanali.

Oltre al costo del personale le voci di costo relative ai servizi alberghieri, le spese per la gestione del servizio, i costi strutturali e di manutenzione meglio dettagliati nell'allegato alla convenzione generano un costo giornaliero per utente pari ad € 122,53, mentre gli oneri concordati sono di € 120,00 giornalieri. Il dettaglio delle specifiche e singole voci di costo che concorrono alla sua determinazione, come risulta dal prospetto allegato alla convenzione oggetto del presente atto (all. n. 2);

Si ribadisce che la quota di rimborso è stata confermata anche per l'anno 2013, essa risulta diversamente ripartita con riferimento a ciascun ospite, sulla base del Progetto Personalizzato redatto per ciascuno sulla scorta di valutazioni multidisciplinari da parte degli operatori del DSM e dell'UMEA che tengono conto dell'incidenza e della valenza sanitaria dell'inserimento.

Deve darsi atto che fino ad oggi la residenzialità di che trattasi ha rappresentato un imprescindibile supporto per l'assistenza del disabile psichico che ha superato la fase acuta della malattia e che necessita del concorso di più apporti professionali, sanitari e sociali, nell'ambito del processo personalizzato di assistenza.

Dette prestazioni caratterizzate dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali, in taluni casi, si caratterizzano per l'elevata integrazione sanitaria e pertanto sono interamente a carico del SSN. In altri casi le prestazioni medesime si connotano per una minore rilevanza terapeutica, specie nella fase finale del progetto personalizzato di media/lunga durata, ovvero nella fase in cui la complessità dell'intervento diminuisce in ragione dell'avvenuto inserimento in progetti lavorativi del disabile e della sua maggiore partecipazione alla vita sociale.

Alla luce di ciò la ripartizione degli oneri relativi al ricovero degli assistiti nella struttura in oggetto viene stabilita in relazione all'incidenza sanitaria e sociale dell'intervento ed in base al progetto personalizzato elaborato per l'assistito.

Al momento nella struttura sono presenti n. 6 assistiti la cui quota di degenza di € 120,00 è così ripartita:

C.M.;; B.L., R.M. P. D. (Progetti personalizzati elaborati dal DSM)	retta alberghiera € 18,68 pro- die a carico assistiti	€ 101,32 quota a carico della ASUR/AV 2 Jesi
S.A. S. L. (progetti personalizzati elaborati	€ 51,82 quota a carico del Comune di residenza	€ 68,18 quota a carico della ASUR/AV 2 Jesi



dal DSM e dall'UMEA)

## CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA ASSOCIAZIONE ONLUS ALVEARE

Si ritiene opportuno evidenziare - anche alla luce dei rilievi in passato formulati dall'Osservatorio per i lavori pubblici della Regione Marche in merito alle modalità di affidamento del servizio in questione alla Coo.ss. Marche per la gestione della struttura di via Tabano, anch'essa comunità alloggio per persone con disturbi mentali, che la convenzione con la Comunità Villa Ricci non è soggetta alla normativa sugli appalti dei servizi di cui al D.lgs. 163/2006 a norma dell'art.20, trattandosi di "servizi sanitari e sociali" compresi nell'allegato II B categoria 25.

Viceversa, questo tipo di rapporto si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 e L.R. n.20/2002 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la Associazione Alveare, quale ente titolare della struttura residenziale di Monte Roberto, autorizzata e provvisoriamente accreditata ex L.R. 20/2002, è estraneo alla disciplina normativa degli appalti ed alle regole della concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi la convenzione con la struttura residenziale di Monte Roberto non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria sugli appalti, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

In altre parole il sistema normativo vigente basato sul regime di accreditamento di cui agli artt. 8, 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs 502/92 che ha sostituito il preesistente convenzionale introdotto dalla L. 833/78 fa sì che l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie non avviene attraverso l'aggiudicazione di appalti o la concessione del relativo servizio, ma attraverso l'acquisto delle prestazioni sanitarie da una pluralità di soggetti, pubblici e privati, preventivamente accreditati e autorizzati, che attribuisce loro la qualifica di gestore di pubblico servizio. In tal senso si esprimono molte sentenze emesse dalla Giurisprudenza Amministrativa, ed inoltre l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha confermato tale orientamento nella Determinazione n. 4 del 07/07/2011 segnatamente al cap. 4.5 nella quale esclude la soggettività di tale prestazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

## BUDGET ANNO 2013

Sulla base degli inserimenti in atto all'1/01/2013 e degli impegni di spesa assunti dal Dipartimento Salute Mentale di questa Amministrazione per l'anno 2013 è plausibile stimare che il budget di spesa che occorrerà per sostenere gli oneri connessi alla gestione delle residenzialità di che trattasi consiste in **€217.431,00**.

Il suddetto budget di spesa tiene altresì conto della spesa registrata a consuntivo, allo stesso titolo per l'anno 2012 rispetto alla quale si è applicata una riduzione del 2% come da DGRM 1798/2012

## PER QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

## PROPONE

1. Approvare la stipula di un atto di convenzione con la Associazione di volontariato ONLUS Alveare con sede legale in Torchiagina di Assisi (PG) per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, seguiti dal Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2 - Jesi, presso la Comunità alloggio "Villa Ricci" di Monte Roberto (AN), gestita dalla medesima Associazione, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1).
2. Stabilire che l'efficacia della convenzione decorra dal 01/01/12 fino al 31/12/13.
3. Autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e/o il Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA del Distretto di Jesi a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all'ammissione dell'utenza disabile nella struttura residenziale di che trattasi con il riconoscimento a carico dell'Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero.
4. Corrispondere alla Associazione Alverare onlus di Assisi la quota di rimborso degli oneri di ricovero di cui all'art. 6) della convenzione, secondo le cadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata, per la liquidazione, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della AV 2 e/o dal Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA.
5. Dare atto che per l'anno 2012 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di € **221.867,76** già previsto ed accantonato in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2012 giusta l'attestazione congiuntamente rilasciata, in calce, dal responsabile del bilancio e dal responsabile del controllo di gestione.
6. Determinare a calcolo per l'anno 2013 un costo di € **217.431,00** da iscriversi al conto n c/05.05.05.01.01.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Sottoporre l'atto medesimo alla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28, commi 2-3 e dell'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 26/96.

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  
e Dirigente Assistenza Sanitaria e Integrativa  
sul Territorio e Convenzioni Esterne**  
(dr.ssa Fiammetta Matri)

### Il Responsabile dell'Istruttoria

Rag. Anna Verdolini

### U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte attestano che l'adozione del presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa relativamente all'anno 2012, in quanto i costi relativi alla residenzialità per lo stesso anno pari ad € 221.867,76 sono stati già previsti ed accantonati in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2012.

Si attesta invece la compatibilità economica dei costi relativi alla residenzialità in oggetto per l'anno 2013 come scaturenti dal presente atto quantificati in € **217.431,00** da iscriversi al conto n c/05.05.05.01.01 con il tetto di spesa assegnato con Determina A.S.U.R. n. 275 del 10/04/2013.



**U.O Gestione Economico Finanziaria**

Il Responsabile del Procedimento

rag. Loriana Barbetta

**il Dirigente u.o. controllo di gestione AV2**

dr.ssa Letizia Paris

**- ALLEGATI -**

n.1 Schema di convenzione

## ATTO DI CONVENZIONE

Tra l'**ASUR Marche/Area Vasta 2** con sede legale in via Caduti del Lavoro n. 40- 60131 Ancona codice fiscale/ P.I. 02175860424, rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Dottor Piero Ciccarelli (di seguito denominata Area Vasta 2) e la **Associazione di volontariato per l'educazione alla salute "Alveare"** Onlus con sede legale in Torchiagina di Assisi-PG Cod.Fisc/P.Iva n. 01926870542, brevemente denominata in seguito Alveare nella persona del suo legale rappresentante Dr. Fraternali Fulvio,

### Premesso

- che la suddetta Associazione, costituita a norma di legge non persegue fine di lucro;
- che la stessa svolge la propria attività con interventi di carattere residenziale in n.5 comunità terapeutiche di cui n.4 aventi sede nella Regione Umbria ed n.1 avente sede nel comune di Monteroberto (AN) via San Pietro, 2 denominata "Villa Ricci";
- che quest'ultima comunità già autorizzata dal Comune di Monteroberto con atto n.1 del 23/03/2006 quale Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali (ex L.R. 20/2002) con una capacità ricettiva di n. 6 posti, ha successivamente ottenuto dallo stesso Comune l'autorizzazione all'ampliamento a n. 10 posti letto con atto n. 1 del 13/12/2011
- che il soggetto titolare di detta comunità è l'Associazione di volontariato per l'educazione alla salute Alveare onlus con sede in Assisi;
- che l'associazione è iscritta al n. 151 del Registro Regionale delle Associazioni di volontariato istituito presso la Giunta Regionale Umbria con DPGR n.375 del 25/05/2005;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nell'attesa di una più puntuale regolamentazione delle strutture sociali in esecuzione del Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 adottato con D.A. n. 306 del 1/3/00;
- che il presente accordo convenzionale si instaura ai sensi della L.R. n.20/2002 tenuto conto che il c. 6bis dell'art.14 recita che *"fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.1, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti prescindendo dalla normativa sull'accreditamento contenuta nel medesimo articolo"*

tutto ciò premesso;

### SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

#### ART. 1

(ammissione)

L'ammissione nella struttura residenziale "Villa Ricci" di Monteroberto gestita dalla Associazione Alveare, con retta a carico dell'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi, ha luogo, entro il numero complessivo massimo dei 6 posti letto dei 10 autorizzati, mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui **all'allegato 1**, sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASUR/ Area Vasta 2 – Jesi e/o dal Direttore dell' Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA;

#### ART. 2

(permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) e/o l'Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta-UMEA della ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi elabora un programma terapeutico nel quale devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale deve indicare il periodo di permanenza nella struttura.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale e/o dall'UMEA.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui la permanenza sia disposta dalla magistratura.

In tali casi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

### ART. 3

(verifiche periodiche)

Il Dipartimento di salute mentale e/o l'UMEA verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del DSM cui la stessa territorialmente insiste.

### ART. 4

(conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del D.S.M. e/o dell'UMEA verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del D.S.M. e/o il Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Dipartimento e/o all'UMEA ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

### ART. 5

(formazione)

La ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Area Vasta 2 che può farvi partecipare il proprio personale.

### ART. 6

(finanziamenti)

L' ASUR/Area Vasta 2 - Jesi per ciascun soggetto inserito corrisponderà alla Assoc. Alveare che gestisce la struttura, per effetto della presente convenzione e dell'impegno di cui al precedente art. 1, la somma di € **120,00=** al giorno, come risultante dal prospetto allegato (**allegato n. 2**), dedotta la quota alberghiera a carico dell'assistito (€ 18,68) e l'eventuale compartecipazione sociale all'intervento a

carico del Comune calcolato nella misura del 40% o 60% in relazione alla valenza socio/sanitaria dell'intervento di volta in volta determinata nel progetto personalizzato elaborato in favore dell'assistito dagli operatori del DSM e dall'UMEA.

La quota di rimborso viene corrisposta solo per le giornate di effettiva presenza nella residenzialità e comunque fino ad un tetto massimo ed insuperabile di spesa pari ad € 221.867,76 per l'anno 2012 e ad € 217.431,00 per l'anno 2013 (corrispondente al tetto dell'anno 2012 ridotto del 2% come da DGRM 1798/2012)

I pagamenti sono effettuati nei termini di legge ovvero entro i 60 giorni dalla ricezione della contabilità mensile dei ricoveri e della conseguente fattura.

#### ART. 7

(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Dipartimento di salute mentale e/o all'UMEA della ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dal Dipartimento e/o dall'UMEA stesso.

#### ART. 8

(documentazione a corredo)

L'Associazione Alveare s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella struttura residenziale, con a fianco di ciascun nominativo indicati la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con l'Associazione Alveare non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

L'Associazione Alveare deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, quale **allegato 3**, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima Associazione Alveare di provvedere con immediatezza all'aggiornamento dell'informazione.

#### ART. 9

(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

#### ART. 10

(Privacy)

Il personale dell'Associazione Alveare non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati dalla dell'Associazione Alveare per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, **allegato n. 4** al presente accordo, con cui l'ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi nomina la dell'Associazione Alveare quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la dell'Associazione Alveare stessa si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

#### ART. 11

(inadempienze)

L'ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte dell'Associazione Alveare agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il D.S.M. e/o UMEA dell'ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

#### ART. 12

(durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/01/2012 fino al 31/12/2013, salvo quanto previsto dall'art. 11).

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'autorizzazione comunale al funzionamento della struttura residenziale di che trattasi oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

#### ART. 13

(registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte

Letto, confermato e sottoscritto.

Jesi, lì

Associazione di Volontariato  
"ALVEARE"

Il Legale Rappresentante

ASUR/Area Vasta 2

Il Direttore



**Allegato "1" alla convenzione**

ASUR Marche  
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE  
Area Vasta 2 – JESI

**Dipartimento Salute Mentale**

**U.O. Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA**

Jesi, li \_\_\_\_\_

**e, p.c.:**

**Alla Associazione di volontariato  
ALVEARE**

Struttura residenziale

Via San Pietro, 2

Monte Roberto (AN)

All'ASUR/Area Vasta 2

- U.O. Gestione Economico Finanziaria

- U.O. Assistenza Territoriale e

Convenzionata Esterna

**JESI**

Ai sensi della convenzione stipulata in data \_\_\_\_\_ e della deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, si chiede di accogliere presso codesta struttura il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Rimane inteso che l'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi corrisponderà a codesta Associazione la retta giornaliera nella misura stabilita dalla convenzione a partire dall'effettivo inserimento del paziente nella struttura residenziale, presuntivamente il giorno \_\_\_\_\_, ed a tutto il \_\_\_\_\_ secondo quanto previsto dal programma terapeutico unito alla presente.

Per completezza d'informazione per coloro cui la comunicazione è diretta per conoscenza, si fa presente che la quota alberghiera relativa al presente impegno di ricovero verrà recuperata mediante versamento sul c/c p. n. \_\_\_\_\_ intestato all'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi, da effettuarsi entro il mese successivo per l'importo maturato nel mese precedente, dal soggetto fra quelli di seguito indicati (cancellare quelli non interessati), giusta l'apposita impegnativa acquisita da questo Dipartimento:

- direttamente dal paziente utilizzando le quote di pensione dallo stesso percepite;
- dal familiare individuato fra gli aventi obbligo al mantenimento del paziente;
- dal Comune di residenza del paziente;

Copia della presente lettera, debitamente completata e sottoscritta per accettazione dal responsabile

della struttura, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, allo scrivente e per conoscenza agli altri in indirizzo.

Il Direttore  
Dipartimento Salute Mentale /  
Direttore Area funz. Disabilità e Consultorio-UMEA

(da completare da parte del Responsabile della struttura)

Data effettivo inserimento \_\_\_\_\_  
 Giorno previsto di dimissione \_\_\_\_\_  
 Totale giornate di ricovero \* \_\_\_\_\_ x €. \_\_\_\_\_ = Importo € \_\_\_\_\_ = a)  
 di cui quota alberghiera \_\_\_\_\_ x “ \_\_\_\_\_ = “ € \_\_\_\_\_ = b)  
 Impegno netto dell'ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi (a-b).....€ \_\_\_\_\_ =  
 =====

Jesi, li \_\_\_\_\_

Il responsabile della struttura residenziale

\_\_\_\_\_

\* N.B. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione della retta di ricovero come una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

**Allegato n.2 alla convenzione in  
formato cartaceo**

**ELENCO DELLE VOCI DI COSTO CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE  
DEGLI ONERI CORRISPOSTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA RICCI DI  
MONTE ROBERTO – ANCONA**

**Allegato n.3 alla convenzione**  
**in formato cartaceo**

**ELENCO DEGLI OPERATORI UTILIZZATI NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA  
RICCI DI MONTE ROBERTO – ANCONA**

(da produrre a cura dell'Associazione al momento della formale stipula e sottoscrizione dell'accordo)



**Allegato n.4 alla convenzione**

**Alla Associazione di volontariato  
ALVEARE in persona del Presidente e  
Legale rappresentante**

**NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 2 - Jesi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

**LA NOMINA**

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Associazione ALVEARE possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data \_\_\_\_\_

Il Direttore

Per accettazione

Firma del Responsabile \_\_\_\_\_